

REGOLAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DOCENTE

MODELLO B – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI PERMESSO ARTISTICO – ART. 8

Al Direttore del Conservatorio di Musica
di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti

Il sottoscritto _____,
nella sua qualità di _____
del Conservatorio di Musica di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti

CHIEDE

di essere autorizzato a fruire di un permesso per attività di studio, ricerca e produzione artistica di cui all'articolo 8 del Regolamento per la pianificazione e lo svolgimento della funzione docente
A TAL FINE DICHIARA

(1) che l'attività extraistituzionale consiste nello svolgimento di _____

_____ e sarà svolta in favore del _____,
con sede in _____, via _____ n. _____,
P. IVA/C.F. _____, tel. _____, mail _____;

(2) che l'attività extraistituzionale è compatibile con i compiti e gli impegni propri della funzione docente, secondo quanto previsto dal Regolamento per la pianificazione e lo svolgimento della funzione docente e rientra tra le fattispecie di cui all'art. 8;

(3) che l'attività extraistituzionale si svolgerà dal _____ al _____;

(4) che l'attività extraistituzionale sarà conferita nella seguente forma contrattuale (specificare se sarà o meno retribuita): _____;

(5) che l'attività extraistituzionale si svolgerà con le seguenti modalità organizzative: _____;

(6) che i giorni fruiti con il presente permesso artistico saranno recuperati secondo quanto di seguito proposto _____.

Allo scopo di consentire una corretta valutazione dell'attività extraistituzionale, il Sottoscritto specifica quanto segue: _____

Il Sottoscritto allega inoltre: _____

(luogo e data) _____ (firma) _____

Il Direttore AUTORIZZA _____

REGOLAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DOCENTE

ESTRATTO

ARTICOLO 3. ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

3.1. Il rapporto di pubblico impiego del Personale docente è esclusivo ed è di norma incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività extraistituzionale. I Docenti non possono pertanto svolgere attività o assumere incarichi al di fuori del rapporto di lavoro con l'Istituto, fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge, da esercitare comunque nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.

3.2. Ferme restando le fattispecie di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, l'Istituto riconosce e favorisce, nei limiti e alle condizioni di cui al presente Regolamento, lo svolgimento da parte del Personale docente di attività artistica e di altre attività professionali, che contribuiscano alla qualificazione delle conoscenze e competenze artistiche e didattiche.

3.3. Lo svolgimento delle attività extraistituzionali deve essere compatibile con i compiti e gli impegni propri della funzione docente e con la programmazione definita dall'Istituto ai sensi del successivo articolo 5. In particolare lo svolgimento da parte del Personale docente di qualsiasi attività extraistituzionale, a qualsiasi titolo (gratuito o oneroso) e in qualsiasi forma contrattuale prestata, è ammesso nel rigoroso rispetto delle seguenti condizioni generali:

- (a) le attività extraistituzionali non possono rientrare tra quelle incompatibili di cui al successivo articolo 6, commi 1 e 2;
- (b) lo svolgimento delle attività extraistituzionali, ove autorizzato, deve essere comunque compatibile con le attività, la programmazione, gli obiettivi e gli interessi dell'Istituto, deve essere coerente con le esigenze organizzative dell'Istituto e deve consentire il pieno assolvimento della funzione docente;
- (c) tutte le attività extraistituzionali devono essere rese note all'Istituto mediante comunicazione (articolo 7), richiesta di permesso artistico (articolo 8) o richiesta di autorizzazione (articoli 9 e 10); pertanto ogni attività, collaborazione o incarico extraistituzionale, retribuito o non retribuito, soggetto o non soggetto ad autorizzazione o liberamente esercitabile ai sensi di legge, deve in ogni caso essere segnalato formalmente all'Istituto, in conformità al presente Regolamento;
- (d) le attività extraistituzionali non possono assumere carattere prevalente rispetto al rapporto di pubblico impiego del Personale docente; a tal fine si intende prevalente qualsiasi attività extraistituzionale che, ancorchè comunicata o autorizzata, risulti di fatto incompatibile con i compiti e gli impegni propri della funzione docente;
- (e) le attività extraistituzionali devono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro.

ARTICOLO 6. INCOMPATIBILITÀ

6.1. Sono incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e non possono essere svolte in alcun caso, neppure a titolo gratuito, le seguenti attività:

- (a) esercitare attività commerciale, industriale e professionale;
- (b) assumere impieghi alle dipendenze di privati;
- (c) assumere cariche in società costituite a fine di lucro.

6.2. Sono inoltre incompatibili con il rapporto di pubblico impiego del Personale docente:

- (d) lo svolgimento di attività didattiche private a titolo oneroso nei confronti degli allievi dei propri corsi;
- (e) l'assunzione di incarichi di insegnamento presso istituzioni, associazioni o enti in genere che, comportino, anche cumulati, un impegno superiore all'orario annuale previsto dai contratti collettivi vigenti nel Comparto AFAM, e comunque un orario settimanale complessivamente superiore all'impegno orario settimanale previsto in favore dell'Istituto.

6.3. Sono escluse dal divieto le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, sempre che siano compatibili con lo svolgimento della funzione docente.

6.4. E' inoltre escluso dal divieto lo svolgimento delle seguenti attività con il solo vincolo del rispetto della specifica disciplina normativa:

- (a) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- (b) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

ARTICOLO 8. PERMESSI ARTISTICI

8.1. Il Personale docente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, ricerca e produzione artistica, nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dall'Istituto e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dalla contrattazione collettiva. Si applicano al riguardo le norme di legge.

8.2. I permessi artistici sono richiesti dal Docente interessato, preventivamente al Direttore, tenendo conto dei termini previsti per l'autorizzazione, utilizzando il Modello - allegato B, prioritariamente per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e produzione artistica, compresa l'attività concertistica, che abbiano carattere occasionale. Il Direttore si esprime sull'istanza di permesso entro 15. giorni. Il Direttore, qualora ritenga che l'attività non rientri tra quelle di cui al comma 8.1., ovvero che, anche ai sensi dell'articolo 3.3., non sussistano le condizioni di compatibilità con le esigenze dell'Istituto, assunte eventualmente ulteriori informazioni, con provvedimento motivato, nega, il permesso.